

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

643^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Trasmissione Pag. 30035

« Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 30054

BERGAMASCO 30050

BERTOLI 30051

BERTONE, *relatore* 30038 e *passim*

FERRETTI 30042

PESENTI 30036, 30040

RODA 30041 e *passim*

SPAGNOLLI 30048

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 30039 e *passim*

INTERROGAZIONI:

Annunzio 30056

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

B U S O N I , *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge.

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni » (2281);

« Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (2282), d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari ».

Dobbiamo esaminare l'articolo 19. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2 terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del Codice civile e dell'articolo 3 secondo comma della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, può essere stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di rapporto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il senatore Pesenti ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

" L'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulle perequazioni tributarie è sostituito dal seguente :

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute debbono tenere un libro bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del Codice Civile e secondo un modello obbligatorio stabilito con decreto del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro del tesoro dal quale risulti, attraverso annotazioni da compiersi giorno per giorno :

a) tutte le operazioni sui titoli, a contanti, a termine, di riporto, nonchè sui diritti di qualsiasi genere riguardanti i titoli azionari;

b) il cognome, il nome e la paternità o la data di nascita ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committeenti, dai venditori, dagli acquirenti e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

c) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli compravenduti con l'indicazione dell'emittente;

d) la data, il genere dell'operazione e il prezzo fatto, unitario e complessivo, nonchè il costo dei riporti;

e) la data entro la quale l'operazione dovrà essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra descritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso dei foglietti bollati, in conformità alle disposizioni sul

bollo, posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli Ispettori del tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse Valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservate per 5 anni dalla data della conclusione di ogni singola operazione.

Il libro di cui al presente articolo, le matrici dei foglietti bollati nonchè tutta la documentazione inerente dovranno essere esibiti, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, ai funzionari del Tesoro e delle Finanze, a ciò delegati.

Entro la fine di febbraio di ogni anno a cura delle persone od enti sopra indicati dovrà essere denunciata all'ufficio delle imposte competente e allo Schedario generale titoli azionari presso il Ministero delle finanze la risultante positiva o negativa di tutte le operazioni chiuse dal medesimo committente nel corso dell'anno precedente " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E S E N T I . Si tratta, onorevoli colleghi e signor Ministro, di una soluzione molto diversa da quella che è stata data dal testo governativo ed anche dal testo approvato dalla Commissione.

Nel testo governativo e nel testo approvato dalla Commissione, in sostanza, si toglie l'obbligo non soltanto della denuncia a fine di ogni mese delle operazioni di riporto e delle operazioni a termine, ma si toglie anche l'obbligo della denuncia, sancito dagli articoli 38, 39 e 40 della legge del 1942, dei passaggi intermedi, cioè dei veri e propri passaggi di proprietà dei titoli, denuncia che, in base alla legge del 1942, doveva essere fatta allo Schedario.

Ora, io non comprendo il motivo di questa abolizione; e non tanto della abolizione delle denunce riguardanti i riporti e i contratti a termine, quanto dell'abolizione riguardante i veri e propri definitivi passaggi di proprietà intermedi tra un'assemblea e

l'altra. Io non mi so rendere conto di questa decisione che, come dicevo nel mio discorso iniziale, serve soltanto a togliere una gamba che già c'era dicendo che se ne vuole mettere un'altra, e quindi a far rimanere zoppa la nominatività.

Si tratta di una decisione molto grave, perchè non è detto che si debbano conoscere soltanto i passaggi o le situazioni finali al momento in cui vi è la delibera della distribuzione dei dividendi. Ai fini di molte imposte è necessario conoscere anche una situazione intermedia, per esempio una situazione che si verifichi in aprile o in novembre. Tra l'altro, ai fini dell'imposta di successione, possono anche aprirsi delle successioni; e perchè io non debbo conoscere la situazione reale del momento?

A me pare che si dovrebbe emendare l'articolo 17 della legge del 1956, che ha provocato non dico un marasma, ma il sorgere di contratti irregolari e una possibilità di evasione che non ha certo reso normale la vita delle borse. Occorre quindi, senza dubbio, modificare questa situazione. Ma non si debbono abolire gli obblighi imposti dalla legge del 1942, quando si tratti di passaggi definitivi di proprietà, in modo che lo Schedario possa conoscere la situazione che si presenta in ogni momento.

Mi si potrà dire che ciò può sovraccaricare di lavoro lo Schedario. Io non credo che ciò avvenga se si riuscirà ad organizzare, come sarebbe sperabile, un servizio meccanografico; i passaggi definitivi, come l'onorevole Ministro sa, e le compere in contanti, benchè senza dubbio avvengano, non rappresentano la massa più importante dei contratti di borsa, se teniamo conto delle sole azioni ed escludiamo le obbligazioni di tutti i generi, compresi i titoli dello Stato. Non mi pare quindi che il sovraccarico di lavoro debba essere eccessivo.

D'altra parte si sa qual è la difesa degli uffici quando il sovraccarico di lavoro è eccessivo: mettono il lavoro da parte e dicono che lo smaltiranno quando potranno.

Però togliere allo Schedario una possibilità, che già esiste, di conoscere i passaggi che intervengono tra un'assemblea e l'altra mi pare sia un assurdo, anche perchè si

sa benissimo che il sistema della girata, dal quale si potrebbe eventualmente conoscere in ogni momento (ci dovrebbe essere anche la data) la situazione del titolare del diritto — per esempio quando si è aperta una successione — non è bene osservato, cioè molte volte la girata vera e propria non si applica. Quindi per quanto riguarda la legge del 1942 direi di lasciarla intatta, abolendo solo quelle norme che di per sè vengono abrogate per effetto del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda poi le norme imposte dall'articolo 17 a me pare che una loro abrogazione non sia giusta, perchè farebbe sfuggire al fisco tutti gli utili provenienti dalle operazioni di borsa. Non è giusto che questo avvenga. Quando il compianto senatore Guglielmone propose il suo disegno di legge, tendente ad abolire appunto l'articolo 17 della legge del 1957, vi fu una lunga discussione. Naturalmente il senatore Guglielmone non nascondeva il suo proposito di giungere all'abolizione della nominatività e il suo disegno di legge era presentato, direi, a questo scopo. Però anche nel suo disegno di legge erano posti dei limiti ed erano posti degli obblighi, agli agenti di borsa in particolare, perchè si potessero almeno teoricamente reperire gli utili che essi ottenevano da queste loro operazioni, in modo che potessero essere colpiti di imposta.

Anche allora, studiando la cosa, mi è parso che si potesse istituire un sistema che non presentasse grandi difficoltà e che si applicasse naturalmente, soltanto a coloro che operano in borsa, cioè non ai singoli soggetti che diciamo intervengono passivamente. Infatti se io avessi delle azioni in una qualsiasi società, incaricherei naturalmente una banca o un agente di venderle o permutarle; non sarei cioè io quello che andrebbe a compiere l'operazione, quindi non sarei io il soggetto obbligato alla denuncia, ma soltanto coloro che agiscono in borsa: gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, eccetera.

Ora, in sostanza, con questo emendamento che cosa dico? Togliere a queste persone qualsiasi obbligo è assurdo; si verrebbe a far sparire i loro utili, non conosciuti dal fisco. Allora togliamo senza dubbio l'obbligo del-

la denuncia mensile dei riporti e delle operazioni a termine, perchè è troppo gravoso e dà luogo proprio a quei famosi contratti di cui abbiamo parlato anche ieri. Ma se l'obbligo è annuale e corrisponde in fondo alla dichiarazione, e se è quello di tenere un libro in cui siano annotate le operazioni secondo un determinato schema, che io ho proposto a titolo di esempio (gli uffici ne potranno indicare uno molto più preciso), se si tiene questo giornale e alla fine dell'anno per ogni cliente si fa una specie di riassunto delle operazioni, evidentemente si propone un obbligo che servirebbe a moralizzare la borsa, servirebbe a tenere i libri in modo più regolare e permetterebbe al fisco di conoscere gli utili degli operatori di borsa e dei loro clienti.

Può darsi che naturalmente gli uffici comincino a dire: ma ci viene dell'altra carta. Ma, signor Ministro, se noi si ragiona sotto questo aspetto, allora tanto vale abolire la dichiarazione unica, almeno gli uffici non avranno delle carte, faranno come prima, andranno a pescare il contribuente che vogliono pescare e fisseranno l'imponibile in base a quei coefficienti che credono di dover fissare e così metteranno le imposte. Ma mi pare che se vogliamo giungere ad un sistema di personalità, di progressività della tassazione che corrisponda alla giustizia distributiva non dobbiamo mettere da parte questi contribuenti che oggi sfuggono al fisco e dobbiamo pretendere che facciano il loro dovere. Se capiterà qualche carta in più agli uffici, vediamo di dar loro i mezzi che sono necessari affinché un po' alla volta — nessuno di noi pretende che questa legge operi in pieno immediatamente — riescano a digerirla.

Ma se noi, come abbiamo fatto ieri, togliamo l'obbligo della comunicazione anche agli uffici fiscali oltre che allo Schedario, il contribuente, anche psicologicamente, riterrà ancora una volta di poter sfuggire ai propri obblighi fiscali, come dimostra l'euforia delle borse e della stampa cosiddetta finanziaria. Bisogna che il contribuente sappia, anche se l'ufficio non potrà esercitare immediatamente un oculato controllo, che quel

controllo è possibile con l'adeguamento degli uffici finanziari alla nuova situazione.

Io spero che i colleghi abbiano preso conoscenza del testo dell'emendamento, e si siano convinti delle sue ragioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E , relatore. Se il senatore Pesenti fosse stato in grado di presentare il suo emendamento dinanzi alla Commissione, avremmo potuto fare un esame più approfondito e forse venire ad una conclusione che potesse essere di soddisfazione dell'una e dell'altra parte. L'emendamento invece è stato presentato solo ieri e noi dobbiamo discuterne con le poche cognizioni che abbiamo al momento.

In sede di Commissione, alla presenza del senatore Pesenti, questo articolo 19 ha dato luogo ad un'ampia discussione. Il senatore Pesenti ha espresso il suo avviso contrario su certi punti, l'accordo su altri, ma non ha presentato l'emendamento che oggi stiamo esaminando.

La Commissione ha ritenuto che l'articolo 19, che sostanzialmente si riferisce ai contratti a riporto ed ai contratti a termine (*interruzione del senatore Pesenti*)... regoli la materia meglio che l'articolo 17 della legge Vanoni ai commi quarto e quinto. Si è constatato unanimemente che l'articolo 17 era stato inoperante, che i contratti a termine e a riporto seguivano vie per conto loro al di fuori della legge.

Il Governo ha presentato il nuovo disegno di legge, nel quale la materia dei contratti a termine e dei contratti a riporto è stata regolata dall'articolo 8, rispettivamente nel primo e nel penultimo capoverso. Noi siamo convinti che il Governo abbia meditato a lungo e seriamente sulle possibilità e sulle modalità di modificazione dell'articolo 17, sostituendolo con le norme di cui all'articolo 8, or ora citato.

La Commissione non si è limitata ad approvare materialmente il testo governativo. All'articolo 8 i colleghi possono vedere che sono parecchie le modifiche introdotte, tutte

dirette a rendere più efficace, più concreta e precisa la portata di tale articolo. Si parla delle comunicazioni prescritte dall'articolo 7; si dispose che queste debbono avvenire anche se le ritenute non siano state effettuate entro 30 giorni; e nell'articolo 19 la Commissione ha stabilito — come prevede anche il senatore Pesenti — che si aggiunga il comma: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, può essere stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine ed a riporto ».

Mi sembra quindi che tutta la materia, che è stata oggetto di attento studio da parte del senatore Pesenti, lo sia stata altrettanto da parte del Governo e della Commissione. Esaminando il problema sotto tutti i suoi aspetti, si è addivenuti a queste conclusioni, che importano modificazioni al testo governativo. Non penso sia prudente andare incontro ad una nuova via, che non sappiamo quali ostacoli possa presentare, mentre abbiamo una via già sperimentata, studiata dal Governo e dalla Commissione, la quale mi sembra dia minori incertezze e possa portare a risultati più concreti e positivi che non la via che intende aprire l'emendamento del senatore Pesenti.

Pregherei pertanto il senatore Pesenti di non insistere; ma, qualora lo facesse, dichiaro che la Commissione è di avviso contrario all'emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*.
Il Governo è contrario all'emendamento e ne spiego le ragioni.

Il nostro attuale sistema è basato su due registrazioni: una registrazione di tutti i passaggi delle azioni in base alla legge del 1942, e una registrazione dei contratti a termine in base alla legge del 1956. Sostanzialmente l'onorevole Pesenti vorrebbe mantenere la registrazione, ma non le notifiche in relazione alla legge del 1956, e le registrazioni e non le notifiche in relazione alla legge del 1942, ma introdurrebbe l'obbligo della registrazione anche per i contratti a contanti, sia pure soltanto per la registrazione con la relativa annotazione del prezzo.

È indubbio che se nel famoso articolo 17 della legge del 1946, n. 1, si fosse introdotto l'obbligo della denuncia del prezzo anche con i contratti a contanti si sarebbe potuto ovviare a qualche difetto evidente della legge. Il nuovo sistema però ha voluto sostituire integralmente il sistema di registrazione che è oggi in atto, accontentandosi, questo è vero, della notifica soltanto dei nomi di coloro che percepiscono i dividendi e lasciando a vuoto il problema dei passaggi delle azioni, cioè sostanzialmente ponendosi questa domanda: è vero che in realtà uno Stato ordinato dovrebbe avere costantemente la possibilità di conoscere dove sia e presso chi sia la proprietà, tanto immobiliare che mobiliare, dovrebbe cioè avere costantemente la possibilità di ricostruire o di presentarsi un catasto mobiliare così come un catasto immobiliare (scusate se parlo di catasto mobiliare, cosa che è una contraddizione in se stessa: diciamo una elencazione della proprietà mobiliare come di quella immobiliare); ma, in realtà, a che ci serve l'elencazione, la conoscenza esatta di ogni momento della proprietà mobiliare, quando sappiamo che nel solo termine necessario per una qualsiasi registrazione la proprietà può essere mutata, certamente muta, perchè i cambiamenti di proprietà si verificano costantemente anche più volte al giorno per gli stessi titoli?

In realtà ogni riproduzione sarebbe sempre inesatta; ed allora ci si domanda anche: a che ci serve questa registrazione costante di tutti i movimenti, se in fondo quello che ci interessa è solo sapere chi riceve i dividendi, chi ha un reddito dai titoli, e chi riceve un reddito dai titoli si può individuare col sistema che viene oggi introdotto, o meglio che si vuole introdurre, cioè col sistema della rilevazione del nome del percipiente nel momento in cui il percipiente incassa la cedola?

D'altra parte, tutto il nostro sistema è basato su una situazione che possiamo ritenere bivalente, cioè sul voler mantenere alla Borsa la sua particolare elasticità, così come si è venuta affermando particolarmente sui nostri mercati, e contemporaneamente di voler agire fiscalmente in modo preciso. In questa

situazione, ciò significherebbe due pesi a carico dei portatori di titoli azionari, cioè la registrazione di tutti i passaggi a sensi della legge del 1942 e la relativa notifica (perchè la legge del 1942 imponeva anche la notifica dei passaggi, la registrazione dei contratti a termine non notificata ma fatta dagli agenti di cambio e poi ancora la registrazione dei percipienti e l'applicazione dell'imposta cedolare); ed è sembrato al Governo, è sembrato anche a coloro che il Governo in questa materia ha consultato e che hanno una certa responsabilità nella preparazione della legge, che tale onere di controlli e di pesi a carico della Borsa sarebbe tale da non permettere l'elasticità che alla Borsa si vuole mantenere.

Ecco perchè si è detto: comprendiamo benissimo che ad una gamba zoppa sostituiamo un'altra gamba zoppa; vorrei dire che ad una rilevazione imperfetta ma costante sostituiamo una specie di rilevazione come quella del cinematografo, nella quale con tante immagini vicine tentiamo di fare una continuità (le immagini qui sono un po' lontane perchè sono a distanza normalmente di un anno e la continuità avrà naturalmente qualche macchia oscura): sostanzialmente ad una rilevazione continua ma necessariamente imperfetta abbiamo preferito una rilevazione a momenti determinati, ma più precisa.

Il nuovo sistema sostituisce l'altro; mantenere in vita i due sistemi avrebbe potuto rappresentare un peso forse eccessivo per un mercato di per se stesso desideroso di essere il meno appesantito possibile. Per questi motivi, di ordine pratico più che di ordine teorico, il Governo è stato costretto ad abbandonare tutto il sistema del 1942, sebbene sappia che anche il nuovo sistema, indubbiamente, non andrà esente da difetti. Del resto, siccome il sistema dell'articolo 17 e della legge del 1942 era basato sempre sulla mancanza di una rilevazione di base, ripeto che, il giorno in cui il nuovo sistema dovesse dimostrarsi cattivo, non sarà difficile tornare al vecchio. Si imporrà allora (come si imporrebbe adesso) una rilevazione straordinaria, *una tantum*, la sola che ci

consentirebbe di riprendere (o di mantenere ora) il vecchio sistema.

Allo stato attuale abbiamo preferito invece fare — diciamolo francamente — un esperimento, sulla base di esempi che ci vengono anche dall'estero; e se anche siamo consci che l'intelligenza del contribuente italiano supera di gran lunga quella di tutti i contribuenti non italiani messi insieme e quindi gli suggerisce mille sotterfugi, noi riteniamo che con un po' di tolleranza potremo indurci ad andare avanti sulla nuova via.

Sono poi del tutto contrario all'ultimo comma, con il quale si propone di stabilire che gli agenti di cambio debbano denunciare le risultanze attive e passive delle operazioni compiute per conto dei clienti, per ciascun cliente. Se per ogni operazione dovrà essere denunciato il risultato, attivo o passivo, noi rischiamo di non vedere proprio niente, perchè si cercherà di suddividere le operazioni in più parti. Se vogliamo che, cliente per cliente, lungo tutto l'anno, l'agente di cambio comunichi il risultato delle operazioni attive o passive, noi non impediremo che il contribuente agisca in cento altre maniere, in Borsa e fuori Borsa, in quel mercato irregolare che pur si è già formato. Non avremo perciò nessun risultato concreto e positivo su cui basarci; avremo soltanto un'altra serie di dati non sufficientemente elaborabili.

Pertanto mi associo alle conclusioni del Presidente della Commissione e prego il senatore Pesenti, pur apprezzando lo sforzo che egli ha compiuto per cercare di arrivare ad un sistema migliore di quello che noi abbiamo dovuto approvare, di ritirare l'emendamento da lui proposto.

P R E S I D E N T E . Senatore Pesenti, mantiene l'emendamento?

P E S E N T I . Ho già detto ieri che non è l'apprezzamento personale che mi interessa, ma il miglioramento del sistema. Ora, vi sono due aspetti che la Commissione ha sottaciuto ma che il Ministro ha illustrato. Innanzitutto questo: l'articolo 19 ha abolito anche gli articoli 38, 39 e 40 della legge del 1942, che

stabiliscono che le società emittenti titoli, quando il trasferimento di azioni è posto in essere con l'annotazione del nuovo titolare del titolo nel libro dei soci, debbano darne comunicazione allo Schedario; lo Schedario dovrebbe conoscere se, durante l'anno, vi è stato un trasferimento di proprietà. Non credo che quest'obbligo per le società sia tanto gravoso. Ad ogni modo di questo nel mio emendamento non parlavo, perchè pensavo che, se non c'è un'abrogazione espressa, non dico che vi possa essere un'abrogazione tacita, però nella pratica è come se vi fosse, perchè, siccome appunto non è detto che le società vengano a conoscere questi passaggi, sarebbe continuato il sistema attuale per cui le comunicazioni qualche volta avvengono e qualche volta no. Bisogna che la società, cioè, venga a conoscenza dei passaggi di proprietà; e se ne viene a conoscenza perchè non devono essere denunciati?

Comunque direi che su questa parte insisto meno, perchè, se è vero che sarebbe meglio avere una cinematografia ad ogni momento, penso che, anche limitando la conoscenza a certi momenti dell'anno, gli uffici fiscali in determinate situazioni, per esempio nel caso di una successione od altro, potrebbero dire: se voi non dimostrate il contrario riteniamo che siate possessori di azioni che avevate nel giugno scorso; dimostrate che non le avete o che le avete vendute. Quindi non insisto molto su questo aspetto implicito dell'emendamento, che del resto non viene neanche ricordato nel testo.

Ma insisto invece per l'altra parte: debbono o non debbono gli agenti di Borsa, banche, eccetera, tenere il libro giornale?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo è pacifico anche nel progetto governativo.

PESENTI. Ma se è pacifico, perchè allora non diciamo per legge come essi devono essere tenuti, in modo che sia chiaro che la disposizione riguarda tutti questi soggetti? Perchè non diciamo per legge che essi devono indicare anche il prezzo e tutte le operazioni? Quindi non è un nuovo carico: si tratta di precisare l'obbligo che astratta-

mente esiste, dico astrattamente perchè chissà come sono tenuti questi libri.

In secondo luogo l'unico obbligo vero posto in sostituzione a quello dell'articolo 17 è che gli agenti di cambio, banche eccetera, facciano alla fine dell'anno un riassunto delle operazioni; ed anche questo dovrebbe esserci già di per sè. Senza dubbio lo faranno perchè devono conoscere la posizione del loro cliente, in qualsiasi momento, tra l'altro anche perchè devono vedere se si possono fidare di dare dei fidi o no, se possono comperare e vendere allo scoperto a nome di questo cliente o no o se è o no un cliente solvibile. Quindi certamente queste situazioni le conoscono. D'altra parte come conoscere il risultato attivo o passivo per questi stessi agenti di Borsa? Come conoscere gli utili che essi hanno, se non si fa una specie di riassunto della loro attività?

Nell'attuale situazione dovrebbe essere proprio il fisco ad esaminare i libri di ogni cliente e a fare un bilancio sommando tutte le operazioni attive e passive e vedere quello che risulta! Imponiamo invece l'obbligo, come viene imposto a tutti gli altri che devono tenere dei libri contabili, di tenere questo libro dal quale risulti il bilancio dell'azienda. È questo che si chiede: che presentino il bilancio. E mi pare che su questo punto si possa insistere perchè non è un obbligo eccessivamente gravoso.

R O D A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O D A. Effettivamente è un articolo molto importante perchè si tratta dell'articolo che permetterebbe o non permetterebbe il controllo essenziale, a mio modesto avviso, sui libri, se sono tenuti dagli agenti di cambio, dai commissionari di Borsa, dalle banche: in sostanza il controllo sulla maggior parte dei titoli che si commerciano nelle Borse. Ecco l'importanza di questo articolo. Ho letto attentamente l'emendamento presentato dal senatore Pesenti ed ho ascoltato attentamente la sua illustrazione e la replica del Ministro. Vediamo di puntualizzare la situazione.

È vero che l'articolo 19 abroga in parte le disposizioni dell'articolo 17 della legge del 1956, ma esso abroga il quarto e il quinto comma dell'articolo e ne tiene in vita il primo e il secondo. Il primo e il secondo comma dell'articolo 17 fanno obbligo agli agenti di cambio, ai commissionari di Borsa, agli istituti di credito, eccetera, di tenere un libro-giornale su cui debbono annotare presso a poco ciò che propone il senatore Pesenti: il nome, il cognome, il giro, eccetera.

Mi permetto allora di dire questo. Dal momento che rimane per costoro l'obbligo di tenere un libro-giornale, limitatamente ai riporti e ai contratti a termine, perchè non dobbiamo far loro obbligo di registrare anche i contratti così detti a contanti? La fantasia degli operatori economici, in questo settore, è immensa, direi, come la provvidenza divina. Domani essi potrebbero, sotto lo aspetto del contratto a contante, mascherare qualche altra formulazione; non ci sarebbe nulla di strano se, dopo aver abolito il sistema del riporto staccato, venisse fuori un altro sistema.

Dal momento che rimangono in vita i due primi commi dell'articolo 17 della legge del 1956, che prescrivono la tenuta del libro-giornale limitatamente ai riporti, che male c'è se obblighiamo gli agenti di cambio, i commissionari di Borsa, a tener nota delle operazioni a contanti con relativo prezzo, che è quello che più importa?

Desidero poi fare un'altra osservazione, che per la verità mi è stata fatta dal collega Parri, il quale mi ha pregato di esternarla. L'ultimo comma dell'articolo 19 dice che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

Cosa significa « può essere stabilito »? Bada bene che si tratta di inezie che hanno una grande importanza. Infatti, se stabiliamo per legge quale deve essere il tipo di libro che dev'essere tenuto per l'annotamento giornaliero, quando si vorranno fare delle ispezioni ci si troverà di fronte a un modello unico, e le ispezioni diverranno facili. Se invece si darà la facoltà agli agenti di cambio,

ai commissionari di Borsa, eccetera, di tenere il libro secondo gli schemi che essi vorranno, quando i funzionari andranno in quel settore bancario o negli uffici dei commissionari di Borsa e agenti di cambio, o non comprenderanno nulla o, prima di orientarsi, impiegheranno diversi giorni.

Ed allora, cominciamo con il modificare l'ultimo comma dell'articolo 19, dicendo che il Ministro delle finanze « deve » stabilire, e non « può » stabilire, il modello obbligatorio del libro. In via subordinata poi, in relazione all'emendamento del collega Pesenti, dal momento che permane l'obbligo di tenere il libro giornale (noi obblighiamo oggi l'artigiano a tenere il libro giornale) manteniamo questo obbligo anche per gli agenti di cambio, i commissionari di Borsa, eccetera.

Secondo l'attuale testo tale obbligo permane, ma è un libro-giornale monco. Noi pretendiamo che il piccolo operatore in proprio registri tutto, ma non pretendiamo altrettanto dall'agente di cambio e limitiamo il suo dovere a registrare soltanto una parte delle operazioni.

Per concludere, quindi: vedere di mantenere in vita i due primi commi dell'articolo 17 della legge del 1956, come prescritto dall'attuale legge; estendere però la registrazione anche alla vendita per contanti e, in ultimo, nel testo dell'articolo 19 sostituire le parole « può essere stabilito » con le altre « deve essere stabilito ».

F E R R E T T I . Meglio adottare la formula: « sarà stabilito », che è ugualmente cogente.

R O D A . Sono d'accordo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Aderisco a trasformare il « può essere » in « sarà stabilito ».

P R E S I D E N T E . Senatore Pesenti, insiste nel suo emendamento?

P E S E N T I . Debbo insistere, perchè il testo appoggiato dal Governo, anche con le modifiche suggerite, è insufficiente. Mi

spiace di dover insistere, perchè alla Camera, ove ora fosse rigettato, sarà ripresentato lo stesso emendamento ed io spero che in quella sede sarà approvato. La legge dovrà allora ritornare qui.

P R E S I D E N T E . Mette ai voti l'articolo 19 nel testo sostitutivo proposto dal senatore Pesenti e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo della Commissione, con la sostituzione, accolta dal Governo, al secondo comma, delle parole « può essere stabilito » con le altre « sarà stabilito ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il seguente articolo 19-bis proposto dal senatore Pesenti è precluso dalla precedente votazione:

« Gli inadempienti agli obblighi di denuncia o coloro che presentano denunce irregolari, sono soggetti ad una pena pecuniaria da lire 100 mila a 1 milione ed alla contemporanea sospensione dall'accesso alle borse per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

Nel caso di recidiva nella omissione delle denunce e nei casi di gravi irregolarità nelle medesime, ferma restando la pena pecuniaria nella misura sopra indicata, la sospensione andrà da un minimo di 6 mesi a 3 anni ».

Si dia lettura dell'articolo 20.

B U S O N I , *Segretario:*

Art. 20.

Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle san-

zioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

B U S O N I , *Segretario:*

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano convocate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione " »;

IL GOVERNO

« Sostituire le parole: " il sessantesimo giorno successivo " con le altre: " il giorno successivo " ».

RODA, RONZA, MARIOTTI

P R E S I D E N T E . Ricordo che in questa sede deve pure essere esaminato lo emendamento proposto dai senatori Roda,

Ronza e Mariotti all'articolo 2, emendamento che era stato accantonato e che rileggo:

« Dopo il primo comma dell'articolo 2, inserire i seguenti:

” Entro il 20 luglio 1963 le società devono versare, con le modalità del primo comma del presente articolo, l'importo delle ritenute previste dall'articolo 1 il cui pagamento ai soci è intervenuto sotto forma di acconto, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purchè afferenti gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1962, o posteriormente, fino all'entrata in vigore della presente legge.

In tal caso le società hanno il diritto di ritenuta, per gli acconti versati, sul saldo del dividendo ” ».

Il senatore Roda ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

R O D A . Chiedo scusa al Presidente e a tutti i colleghi che hanno avuto l'amabilità di ascoltarmi, ma siamo arrivati finalmente alla fine della nostra fatica. Sorge però qui un problema importante.

Il nostro Gruppo aveva proposto di inserire questo emendamento all'articolo 2; non ci interessa comunque se verrà inserito all'articolo 21, perchè quel che a noi interessa è la sostanza. Noi ci dobbiamo preoccupare del gettito di questa imposta almeno per il primo esercizio, gettito che è legato soprattutto — ci teniamo a dichiararlo ancora una volta — alle sacrosante aspirazioni di benemerite categorie, come quella degli insegnanti, che da tempo aspettano dall'approvazione di questo disegno di legge che anche le loro aspirazioni vengano concretate nella realtà. È chiaro allora che noi non possiamo nasconderci dietro un dito, il che avverrebbe se dovessimo ritenere che per il primo anno noi conseguiremmo un reddito sui 30 miliardi anche se non dovessimo colpire con la ritenuta del 15 per cento tutti gli acconti distribuiti fino ad oggi e che verranno distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A questo punto vorrei dar conto anche del nostro secondo emendamento, il quale tende ad evitare che la presente legge entri in vigore il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, anzichè il giorno dopo, come avviene per tutte le leggi di questo tipo.

Oserei dire che, se c'è una ragione che giustifica la legge catenaccio, essa è costituita proprio dalla ragione fiscale; ed è strano che tutte le altre leggi che non hanno necessità di copertura di impegni assunti o di repressione di frodi debbano entrare in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, o al massimo cinque giorni dopo, mentre questa legge fiscale di grande importanza e di estrema delicatezza debba tardare ben due mesi ad entrare in vigore.

Che cosa significa tardare due mesi? Significa che tutte le società, in base ai loro bilanci che normalmente si chiudono al 31 dicembre, saranno in grado nei primi giorni del 1963 di stabilire quali utili dovranno distribuire agli azionisti; e se la società ha in animo, in base alle risultanze del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre, e che conoscerà subito, di distribuire un dividendo di 250 lire, poniamo, prima che questa legge diventi operante distribuirà un acconto di 200 lire. E chi glielo può vietare? Nessuno, se noi non introduciamo l'emendamento che abbiamo proposto.

In tal caso, il 15 per cento di imposta di acconto anzichè operare sull'arco di tutti i dividendi che normalmente vengono distribuiti in un anno, opererà soltanto sul residuo dei dividendi da distribuire dopo l'entrata in vigore della presente legge, cioè febbraio, marzo 1963 e non colpirà la massiccia mole di acconti distribuiti prima. Ecco allora che, se noi contiamo di incassare 30 miliardi sul totale dei dividendi, con questo sistema di evasione i 30 miliardi potranno diventare assai meno, nella misura cioè in cui ci resteranno da colpire i dividendi residui, dal momento che il grosso verrà erogato prima dell'entrata in vigore della legge, a titolo di acconto sul dividendo.

Faccio presente che per il momento nessun documento deriva almeno in gran parte per gli acconti che sono stati versati fino a questo momento, perchè ho qui una nota precisa di tutte le società i cui titoli sono quotati in Borsa che hanno distribuito i dividendi e sono la S.M.E., la MIRALANZA, eccetera, sono cioè dieci società in tutto. Non mi si venga quindi a dire che noi lediamo gli interessi di coloro che hanno comperato o venduto le azioni dopo aver riscosso il dividendo, perchè semmai si tratta di ledere e soltanto teoricamente gli interessi di dieci titoli sulle molte centinaia di titoli che sono quotati in borsa.

Insomma incominciamo ad aginare il pericolo in questo momento fino a che siamo in tempo. Ma poi vediamo in sostanza quale è questa lesione che può essere paventata dall'azionista il quale ha comperato il titolo dopo lo stacco dell'acconto di 40, di 80, di 300 lire. Questo azionista dice: bene, io che ho comperato la mia azione dopo che è stato già staccato l'acconto, mi troverò a pagare il 15 per cento (con rivalsa però perchè non è con il semplice acconto che il portatore delle azioni opera, per cui io mi preoccupo anche di questo aspetto del problema) e non è giusto che debba pagare il 15 per cento anche sull'acconto che ha percepito chi mi ha venduto l'azione.

Onorevole Ministro, ma quando si pensa che se l'acconto pagato è, poniamo, di 80 lire, il 15 per cento su 80 lire che cos'è? Sono 12 lire e al massimo gli acconti sin qui pagati sono di 80 lire. Noi quindi facciamo una questione di principio per una lesione che è al massimo di 12 lire per ogni azione. Senza tener conto che chi ha acquistato al netto dell'acconto ha pagato, a parità di condizioni, il suo titolo a un prezzo inferiore che è pari all'acconto. Se non accettate però il nostro emendamento, onorevole ministro Trabucchi, i 30 miliardi che necessitano per coperture indilazionabili e sacrosante, molto probabilmente non li reperiremo mai, almeno per il primo esercizio.

Ecco il motivo per cui mi sembra che questo emendamento sia essenziale agli effetti della copertura.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo si è preoccupato di quello che aveva giustamente osservato il senatore Roda nel discorso che egli ha fatto in discussione generale, e cioè della possibilità che si facciano delle distribuzioni di utili nel periodo di 60 giorni stabilito per l'entrata in vigore della legge, e ha aderito subito, con la certezza di ottenere anche l'adesione del Parlamento, alla proposta che effettivamente la legge si applichi per gli utili la cui distribuzione sia deliberata successivamente all'entrata in vigore della legge. Quindi il primo comma, che in sostanza esprime in altro modo lo stesso concetto espresso nell'ordine del giorno Roda-Ronza-Mariotti, penso che non dia luogo a discussioni.

Come ha bene rilevato il senatore Roda, la discussione può sorgere invece sul secondo comma. Effettivamente il Governo deve far presente al Senato che qui si tratta di decidere tra due soluzioni. Di fronte al fatto che molte società hanno distribuito un acconto sugli utili del 1962, ci troviamo in una situazione (si può dire) singolare: o prendiamo atto della distribuzione degli acconti, e applichiamo l'imposta da questo momento in avanti, facendo salvi quelli che hanno saputo prevenire la legge (il cui testo era perfettamente noto, del resto, a tutti gli osservatori economici, da quando è stata approvata dal Consiglio dei Ministri); oppure, prendendo atto che ancora una volta i più pronti hanno cercato di assicurarsi un certo guadagno, cerchiamo di assestare le finanze dello Stato — come suggerisce il senatore Roda — frustrando bensì il tentativo di coloro che hanno deliberato gli acconti in anticipo, ma nel tempo stesso danneggiando coloro che abbiano acquistato titoli dopo la distribuzione dell'acconto ma prima dell'entrata in vigore della legge.

Questi ultimi infatti avendo avuto i titoli nel portafoglio in un momento successivo alla distribuzione dell'acconto, ma prima dell'entrata in vigore della legge, secondo

l'emendamento del Governo e del senatore Roda, dovrebbero subire la falcidia anche per l'acconto percepito dal loro venditore.

R O D A . Ma il rimborso lo hanno integrale!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Io pongo la questione secondo i due punti di vista. Da una parte si potrebbe prendere atto della situazione, e accettare che la legge per il primo anno rimanga carente per quanto riguarda quelli che hanno saputo essere più furbi; dall'altra si potrebbe stabilire che gli attuali azionisti debbano provvedere a pagare la cedolare, subendo sostanzialmente la falcidia anche per l'acconto ricevuto dal loro dante causa. Dal punto di vista giuridico non vi sarebbero difficoltà fondamentali a quest'ultima soluzione. L'acconto ha una sua natura precisa, che non viene a mutare in questo caso anomalo, e la determinazione dell'utile avviene nel momento in cui l'assemblea ne stabilisce l'ammontare, ed è perciò sull'utile che noi facciamo il prelievo.

Debbo dire anche che, in realtà, sarà difficile che colui il quale oggi subisce il prelievo possa riconoscere il suo venditore; se il venditore fosse persona conosciuta, la cosa sarebbe abbastanza semplice; difficoltà derivano invece dall'impossibilità dell'esercizio della rivalsa. Il solo argomento in base al quale l'emendamento potrebbe essere mantenuto è questo: che si tratta sostanzialmente di un prelievo a titolo d'acconto, dal momento che il contribuente avrà la possibilità di domandare il rimborso, purchè sia chiarito (ed io ritengo che basti un chiarimento verbale) che il contribuente il quale ha acquistato dopo la distribuzione degli utili, non sarà costretto ad addebitarsi in complementare anche l'acconto percepito dal suo dante causa; quindi la norma che stabilisce che la trattenuta si rimborsa soltanto quando il reddito sia stato computato in complementare dovrà essere interpretata con una certa larghezza. Nel caso ipotizzato avremo un mezzo reddito da computarsi in complementare, e una ritenuta intera da

scontare: questi i concetti, e penso che ci vorranno cinque minuti per formulare la norma.

Forse si potrebbe addirittura precisare che nel caso di cui stiamo trattando basterà che colui che domanda il rimborso si addebiti della complementare soltanto per la parte che riceve, per modo che il conguaglio avvenga e non ci sia che una piccola questione di interesse, una di quelle tante questioni di interesse che da questa legge possono nascere. Se il Senato è di questa opinione possiamo domandare dieci minuti al signor Presidente per formulare la norma; se invece fosse dell'opinione che valesse la pena di sorpassare sul fenomeno che è transitorio e di non approvare la seconda parte dell'emendamento governativo, allora naturalmente basterebbe che si approvasse la sola prima parte, non approvando la seconda. Vi ho voluto esporre le cose con obiettività perchè il problema indiscutibilmente nasce ed è un problema che va, secondo me, affrontato con coscienza pensando che in tutte e due i casi una soluzione perfetta non si ha.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R T O N E , *relatore*. Anche qui si tratta di una questione nuova che viene fuori in questo momento e su cui la Commissione non ha potuto decidere. Quindi io parlo a titolo personale. Certamente questa faccenda degli acconti sollevata dal senatore Roda ha la sua ragion d'essere, perchè colui il quale riceve un acconto di interessi si troverà a dover pagare il 15 per cento su tutta la cifra che viene assegnata, mentre ne ha ricevuto solo una parte.

R O D A . Sulla differenza.

B E R T O N E , *relatore*. D'accordo, ma mi pare che siamo in tema di una irregolarità generale. In verità dividendi non dovrebbero essere pagati che a bilancio approvato. E in effetti non tutte le società pagano gli acconti; molte li pagano e molte non li pagano. Comunque è una con-

suetudine abbastanza largamente applicata. Ma mi sembra che quel pericolo a cui accenna giustamente il senatore Roda si traduca in sostanza in un atto di ponderazione che deve avvenire tra i due contraenti. Se io compero un'azione dopo che fu pagato un acconto sul dividendo dell'esercizio, è ovvio che io ne tenga conto, e dica a colui che mi ha venduto l'azione: bada bene che dovrò pagare il 15 per cento su tutto il dividendo, di cui una parte l'hai trattenuta tu. E fra i due contraenti sarà facile l'intesa. Quindi la Commissione, pur rimettendosi al Ministro, non ritiene sia il caso di addivenire ad una precisazione legislativa in un atto che è di natura prettamente privata, e che i privati interessati possono regolare fra loro. Si tenga d'altra parte presente che questa discussione potrebbe dimostrarsi oziosa, perchè gli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della legge non potrebbero essere tassati, a meno di dare alla legge carattere retroattivo, il che è da ritenersi improbabile; ed allora non sorgerebbe più alcuna questione in quanto il prelievo si eserciterebbe solo sui dividendi distribuiti dopo l'entrata in vigore della legge.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, è un campo molto arido, d'accordo, ma a me sembra di averci messo tutta la mia buona volontà per spiegare anche ai colleghi meno provveduti questo meccanismo e mi sembra di esserci riuscito. Sono lieto di constatare che il Ministro e la Commissione sostanzialmente mi hanno dato ragione su due punti. Primo, che se noi non introduciamo qualche cosa che assomigli o che ricalchi il nostro emendamento ci troveremo ad introitare ben poco dei 30 miliardi sperati, perchè queste 10 o 12 società che hanno distribuito gli acconti fino ad oggi prima che il disegno di legge venisse conosciuto, secondo il mio modesto parere, non rappresentano che l'avanguardia di quella folla schiera di società che si precipiteranno a distribuire acconti sui dividendi prima

dell'entrata in vigore della presente legge. Se questo avverrà, e questo avverrà... (*Interruzione del senatore Ferretti*).

Questo è un argomento arido; se volete interrompermi, io riprenderò ugualmente il filo del discorso, però perdiamo tempo.

È chiaro, allora, che il Ministro e la Commissione sono d'accordo nel ritenere che il pericolo potenziale esiste. Secondo il mio punto di vista, onorevole Bertone, il pericolo non è soltanto teorico, ma è anche pratico. Che cosa le dice il fatto che il gruppo della « Centrale » ha cominciato addirittura nel luglio di quest'anno a distribuire i dividendi? Ed è chiaro che se questa legge entrerà in attuazione dopo la fine dell'anno, tutte le società che hanno i titoli quotati in Borsa saranno in grado di distribuire a titolo d'acconto il 95 per cento dei dividendi che il loro bilancio, che si chiuderà al 31 dicembre, consentirà.

Siccome la legge dev'essere applicata così com'è, nel suo testo integrale, e poichè essa dice che la ritenuta d'acconto la si opera soltanto sugli utili deliberati e distribuiti, ecco che gli utili già pagati non saranno soggetto di imposta.

Io mi preoccupo di quanto ha detto lei, senatore Bertone. Non dimentichiamo però che il corso delle azioni, a differenza del corso delle obbligazioni che è secco, è *tel quel*. Ciò significa che tutte le volte che si distribuisce un premio o un dividendo o un anticipo, il corso dell'azione — a parità di condizioni, intendiamoci — diminuisce di quel *quid* che è stato distribuito sotto forma di frutto. Una società distribuisce, ad esempio, in conto del dividendo, 100 lire, e automaticamente per la quotazione, che per le azioni è, come ho detto, *tel quel*, il titolo diminuisce di 100 punti, e chi acquista il titolo lo acquista spendendo 100 lire in meno.

Ed allora, quale lesione deriva a chi ha comprato il titolo per il fatto che non potrà rivalersi delle 100 lire distribuite sotto forma di dividendo dal momento che egli, comprato il titolo, lo ha pagato 100 lire in meno, corrispondenti esattamente al dividendo che è stato pagato sotto titolo d'acconto? In definitiva, chi ha comprato il ti-

tolo dopo lo stacco dell'acconto del dividendo, ma prima dello stacco della cedola, pagherà sotto titolo, con diritto di rivalsa però, il 15 per cento non sulle 300 lire, supponiamo, che costituiscono il dividendo complessivo, ma sulle 300 lire meno le 100 date a titolo d'acconto.

Non mi sembra che, per una differenza del 15 per cento sul resto del dividendo che verrà pagato, si debba mettere a repentaglio il contenuto di questa legge. E se noi non introduciamo questo emendamento (e io sono pronto ad accettare tutte le formulazioni che i colleghi della 5ª Commissione e il Governo vorranno proporre) svuoteremo quasi completamente di contenuto, per il primo anno, questa legge. Inoltre — lo ripeto per l'ennesima volta a mio e a vostro discarico — i 30 miliardi che debbono essere utilizzati per i pagamenti indilazionabili non li troverete più in fondo al cassetto perchè, prima dell'attuazione di questa legge, tutte le società distribuiranno, chi più chi meno e in una misura o nell'altra, gran parte dei dividendi che sono già in grado di conoscere fin da questo momento.

Mi sembra di essere stato chiaro: a voi le conclusioni.

P R E S I D E N T E . Propongo di accantonare per il momento l'articolo 21 ed i relativi emendamenti per consentire al Ministro delle finanze di predisporre una nuova formulazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il Governo ha proposto un articolo 21-bis. Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario:

Art. 21-bis.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di

qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

S P A G N O L L I . La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 21-bis, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per pochi minuti, per consentire al Governo di presentare la nuova formulazione dell'articolo 21.

(La seduta sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11).

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* La Commissione si è preoccupata di situazioni anomale che nascono in qualsiasi caso. Ha ritenuto però che la più grave delle situazioni anomale sia quella denunciata dal senatore Roda e cioè che, durante il periodo in cui la legge viene discussa, il sistema

degli acconti possa essere esteso oltre i casi in cui già è stato applicato.

Ritenendo che siano esatte le osservazioni che sono state fatte, è stata dell'avviso che il secondo comma debba essere mantenuto. Soltanto, per collegarlo con l'articolo 3, da un primo punto di vista ha accertato che basterà che il contribuente si carichi, agli effetti dell'imposta complementare o della imposta sulle società, della parte di utile che egli stesso percepisce. L'articolo 3 infatti parla degli utili sui quali è effettuata la trattenuta. Indubbiamente essa si riferisce alla parte degli utili che il contribuente percepisce. Siccome però non sarebbe possibile il collegamento dell'articolo 3 con il secondo comma dell'articolo 21, così come proposto, se non si stabilisse in quale esercizio agli effetti della complementare si considerano gli acconti ricevuti, si propone di aggiungere al secondo comma una frase, nella quale si dica che anche gli acconti si considerano, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, percepiti nel momento in cui la distribuzione degli utili viene deliberata. Cioè gli acconti, anche se praticamente percepiti nel 1962, secondo la deliberazione definitiva, quella che approva il bilancio e contemporaneamente decide la distribuzione degli utili in quella determinata data, si considereranno distribuiti per il primo anno agli effetti della complementare, in modo che coloro che abbiano percepito gli acconti prima di vendere, dovranno denunciare. Indiscutibilmente però i compratori si troveranno in una situazione anomala, come tutti coloro che non hanno ricevuto acconti in anticipo perchè hanno acquistato il titolo a metà anno. Coloro che hanno ricevuto acconti e sono ancora titolari delle azioni, avranno infatti la possibilità di addebitarsi nell'anno tutto l'importo e avranno la deduzione dell'imposta pagata. Coloro che hanno comprato i titoli successivamente alla data dell'acconto, non avranno l'addebito dell'acconto agli effetti della complementare perchè non lo hanno percepito, ma avranno soltanto l'addebito del saldo e la deduzione dell'intero importo della trattenuta, perchè l'intero importo è stato loro trattenuto.

Riteniamo che la formula possa corrispondere abbastanza bene ad un concetto di giustizia. Restano fuori — è bene che il Senato sappia tutto — quegli enti che noi abbiamo sacrificato, che sono, diciamo così, le nostre vittime. E lasciamo da parte i titoli al portatore; saranno le società estere, cioè i possessori esteri, i quali naturalmente, essendo soggetti ad imposta secca, non avranno la possibilità di farsi rimborsare anche i titoli che abbiano acquistato dopo la distribuzione dell'acconto; ci saranno anche gli enti morali che sono le vere vittime della nostra legge, che, se abbiano acquistato dei titoli dopo l'acconto, non avranno la possibilità di ottenere il rimborso perchè non sono soggetti all'imposta sulle società.

Pur tenendo presenti questi due punti un po' oscuri, la maggioranza della Commissione vi suggerisce, onorevoli senatori, di approvare l'emendamento nel suo testo intero con l'aggiunta che è stata proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma del testo sostitutivo dell'articolo 21 proposto dal Governo, emendamento che risulta così formulato: « e agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21, che risulta così formulato:

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano convocate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distri-

buzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle società gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli emendamenti dei senatori Roda ed altri sono da considerarsi assorbiti.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. L'articolo 21-bis, già approvato, destina un fondo straordinario di 600 milioni al Ministero delle finanze per poter rendere operante questa legge. La copertura però di questa somma non è indicata, anche se, come dice giustamente lo onorevole Ministro, tale copertura scaturisce in sostanza dal gettito dell'imposta. La Commissione ritiene però che sia più opportuno dirlo esplicitamente e quindi propone di aggiungere, dopo le parole « è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni », le altre « tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 21-bis è già stato approvato, trova applicazione l'articolo 74 del Regolamento, il quale consente che, prima della votazione finale, si possa provvedere al coordinamento del testo già approvato.

Con questo chiarimento metto ai voti l'emendamento del senatore Bertone. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti apportati al disegno di legge, la Presidenza provvederà naturalmente a modificare, ove necessario, la numerazione degli articoli e i riferimenti contenuti in taluni articoli ad altri articoli del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, l'approfondito esame svolto in sede di 5ª Commissione, sotto la guida del suo illustre Presidente, e il dibattito qui avvenuto, hanno valso a migliorare notevolmente il disegno di legge, quanto meno sotto il profilo tecnico, pur non essendo sufficienti a disperdere le perplessità e le preoccupazioni che, circa lo stesso disegno di legge, erano in noi.

In ordine alla sua correttezza, anzitutto, perchè non è chi non veda come questa imposta, che si definisce come ritenuta di acconto, diventi in realtà una vera e propria imposta non detraibile, non rimborsabile nei confronti di alcune categorie di cittadini, come quelli residenti all'estero o quelli che possiedono azioni al portatore, là dove le legislazioni delle Regioni a statuto speciale lo consentono, o gli enti morali. La mancanza dello strumento attraverso il quale dovrebbero effettuarsi la detrazione e il rimborso, e cioè il non assoggettamento all'imposta complementare, ha un indubbio valore dal punto di vista pratico, ma non sposta minimamente la questione dal punto di vista giuridico.

Così pure per quanto riguarda la larga fascia di contribuenti che saranno obbligati ad anticipare un pagamento maggiore di quello cui sarebbero tenuti, e non saranno pochi, ove si pensi che, nonostante l'opportuno emendamento introdotto dalla Commissione al comma quarto dell'articolo 1, diretto ad escludere dalle ritenute le persone fisiche non iscritte nei ruoli dell'imposta complementare, l'aliquota del 15 per cento corrisponde in complementare ad un reddito superiore ai 16 milioni, ed è quindi inapplicabile a tutti i redditi piccoli e medi. Sicchè vi è da temere che la nuova legge si risolva proprio in un danno per i piccoli risparmiatori e i piccoli contribuenti, per solito meno avveduti e che non saranno in-

dotti a seguire, per lievi importi, le pratiche dei rimborsi.

Si aggiunga a tutto ciò il farraginoso lavoro ed anche l'onere che l'applicazione della legge importerà per tutti, privati, società, banche e soprattutto per gli uffici finanziari, ai quali spetterà di predisporre i rimborsi, accresciuti, come è giusto, dai relativi interessi. Era nei desideri di tutti, tante volte espressi, di rendere almeno più semplice il sistema tributario, nell'impossibilità di alleggerire la pressione fiscale, e questa volta invece si cammina in direzione opposta.

A tali preoccupazioni che riguardano il congegno della legge, che si chiama « istituzione di una ritenuta di acconto », ma che invece in alcuni casi rappresenta una vera e propria imposta secca ed in altri casi lo diverrà di fatto, altre se ne possono aggiungere, di natura contingente, circa gli effetti che la legge potrà avere in questo momento sulla stabilità, già tanto compromessa, dei nostri mercati finanziari.

E tuttavia questi rilievi, che potranno dare luogo più tardi a modifiche della legge, secondo gli insegnamenti dell'esperienza, non possono offuscare quella che è la finalità lodevole della legge stessa: il reperimento in concreto delle evasioni fiscali; più esattamente l'adozione di un nuovo metodo di accertamento e di controllo, che si ritiene più semplice e più efficace di quello macchinoso e discutibile di cui alla legge 5 gennaio 1962.

I risultati del nuovo metodo appariranno più tardi dai gettiti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società e noi ci auguriamo che la previsione del Governo sia esatta, che tale maggiore gettito, già ora necessario per la copertura di spese di provvedimenti urgenti, effettivamente ci sia. In particolare ci rallegreremo in quanto tale maggiore gettito non sarà frutto nella massima parte di nuove imposizioni, ma appunto di reperimento e di repressione di evasioni. Si avrà allora veramente un grande risultato, invano perseguito finora, ed in vista del quale è giusto che taccia ogni minore considerazione. Pertanto daremo voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bertoli. Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società, secondo il punto di vista del mio Gruppo, contiene molti elementi sui quali bisogna dare un giudizio positivo. In primo luogo il gettito sperabile serve di copertura a spese di carattere economico-sociale, come gli aumenti degli stipendi ai professori, l'aumento delle pensioni ai coltivatori diretti. Questi aumenti, nei loro limiti, che sono stati da noi criticati, rappresentano un passo avanti verso una migliore e più equa distribuzione del reddito nazionale.

È vero che le speranze del gettito sono piuttosto rosee rispetto a quella che sarà la realtà e direi che sono rosee anche rispetto a quella che è stata la realtà degli impegni su questo nuovo gettito, perchè il Governo nella sua relazione prevede che il gettito maggiore sarà di 30 miliardi, ma fino adesso sono già stati impegnati oltre 38 miliardi: 15 per i professori, 18 per i coltivatori diretti e per altre piccole coperture che abbiamo avuto occasione di esaminare quando abbiamo discusso di alcuni disegni di legge in Commissione. Si tratta però veramente, ripeto, di un passo avanti verso una più equa distribuzione del reddito nazionale e non soltanto perchè questa legge consente una remunerazione più adeguata ai bisogni di alcune categorie di lavoratori, ma anche perchè le spese di questa più equa distribuzione vengono affrontate dallo Stato con il gettito di un tributo tratto dal settore delle imposte dirette. In tal modo quindi la legge contribuisce a spostare in senso positivo il rapporto sfavorevole nel nostro sistema tributario tra imposte dirette ed imposte indirette.

Secondo pregio della legge è che colpisce i redditi di puro capitale, posseduti generalmente da ceti molti abbienti, e contribuisce quindi a rendere meno stridente il contrasto del nostro ordinamento fiscale col dettame del primo comma dell'articolo 53 della Costituzione, che prescrive che tutti

sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica, in ragione della loro capacità contributiva; non solo, ma il disegno di legge stabilisce anche una ritenuta d'acconto, per quanto riguarda le persone fisiche, sull'imposta complementare, e quindi si inserisce nel principio della progressività delle imposte, stabilito appunto nel secondo comma del citato articolo 53 della nostra Costituzione.

Un altro elemento che noi consideriamo un pregio è che questo disegno di legge, pur colpendo il reddito di puro capitale, risparmia il medio o il piccolo risparmiatore anche nella forma più inconsueta che assume questo tipo di risparmio, quando è rappresentato dai titoli azionari, stabilendo che, se il piccolo risparmiatore non è iscritto nei ruoli della complementare, non deve pagare la ritenuta d'acconto.

Non si può neanche negare che la legge, almeno nel suo spirito, tenda ad una maggiore personalizzazione dell'imposta, personalizzazione che dovrebbe considerarsi come il fine fondamentale di un giusto sistema finanziario nel tipo di società nel quale viviamo.

Il maggior pregio tuttavia sta sempre nel fatto che questo disegno di legge è diretto contro gli evasori fiscali, anzi contro una delle categorie più pervicaci, egoiste e potenti di evasori fiscali: i percettori dei dividendi delle società. Direi anzi che tutti i lati positivi che ho elencato derivano in realtà e si conseguono indirettamente proprio da quest'ultimo fine preciso che il disegno di legge persegue, in quanto esso non istituisce già una nuova imposta (tranne le piccole eccezioni che abbiamo considerato) ma tende invece a costringere i contribuenti a pagare l'imposta complementare.

Il mio Gruppo, accingendosi a votare, non è affatto preoccupato dalle eccezioni di incostituzionalità sollevate, veramente non in quest'Aula, contro la ritenuta d'acconto, come è stato fatto in parte in Commissione, ma soprattutto dalla stampa e in altri ambienti (diciamo così) molto importanti dell'ordinamento statale. E non è preoccupato neanche della ipotetica relazione che possa esistere fra i principi che sono fondamento di questa legge e il principio del *solve et*

repete che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Non starò qui ad illustrare in una dichiarazione di voto, la differenza notevole che passa tra il principio del *solve et repetere* come presupposto per il diritto di reclamo ed il pagamento qui previsto della ritenuta d'acconto, che non costituisce presupposto per il diritto di reclamo. Nè mi soffermerò su un'altra obiezione sollevata in Commissione, secondo cui la ritenuta d'acconto costituirebbe una novità nel nostro sistema tributario, giacchè mi sembra che essa sia stata completamente demolita dall'onorevole Bertone nella sua relazione.

Accennerò piuttosto alle gravi perplessità che suscita in noi il disegno di legge, malgrado i pregi che esso presenta. In primo luogo ricordo che l'emendamento in forza del quale la trattenuta non viene effettuata ai percettori degli utili non iscritti nei ruoli della complementare, introdotto con l'intenzione di alleggerire il lavoro dell'Amministrazione (il quale peraltro, come ha dimostrato efficacemente l'onorevole Roda, non sarebbe stato molto gravoso anche senza questo emendamento) crea una nuova possibilità di evasione, giacchè il percettore del reddito non iscritto nei ruoli della complementare, ha il diritto di ricevere il certificato che consente di sottrarsi alla ritenuta anche se si tratti di una massa di utili che, da soli, potrebbero renderlo assoggettabile all'imposta complementare; ciò crea la possibilità addirittura della formazione di una categoria di professionisti di questo tipo che, non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, vadano a riscuotere le cedole per conto di terzi. È vero che con la richiesta del certificato si dà al fisco la possibilità di un susseguente accertamento, ma sarà facile al prestanome dimostrare che gli utili sono stati distrutti da molte altre circostanze negative, per cui il prestanome resterà esente dalla complementare. Ed in realtà poichè non possiede niente, anche se non rimanesse esente dalla complementare non sarebbe perseguibile.

Un'altra grande perplessità a noi deriva dal fatto che il raggiungimento dello scopo di colpire gli evasori dalla complementare, per la parte del reddito proveniente da utili

distribuiti dalle società, può essere frustrato dalla possibilità che lascia loro la legge di servirsi delle banche e delle società esistenti, ed eventualmente anche di società da crearsi, per sfuggire all'applicazione rigida della complementare. E mi pare che ciò sia stato dimostrato con grande competenza ed in modo che ritengo abbia convinto persino lo stesso Ministro, se ne avesse avuto bisogno, dagli interventi dei colleghi Roda e Pesenti.

È vero che dalla 5ª Commissione è stato introdotto un emendamento all'articolo 3 che tende a porre un limite alla gravità di questo pericolo di evasione a cui possono prestarsi legalmente le banche e le società tassabili in base a bilancio. Questo emendamento è tale per cui, se il portafoglio titoli di questi enti si gonfia alla vigilia della distribuzione dei dividendi, per favorire i veri possessori delle azioni, questi istituti finiscono per pagare un acconto cedolare che corrisponde a tutti i mesi che non hanno posseduto le azioni. E questo certamente limita un po' il pericolo; però il pericolo resta egualmente grave e questo è un grande fallo della legge. D'altra parte, se abbiamo accettato il principio che per una parte almeno di queste società e per le banche l'imposta diventi secca per tutti i dodicesimi dell'ammontare, corrispondenti ai mesi dell'anno per i quali gli istituti non sono stati possessori dei titoli, tanto valeva renderla secca completamente. E riteniamo che sia stato molto grave da parte del Governo e della maggioranza aver respinto il nostro emendamento per l'applicazione di un'imposta secca del 15 per cento sugli utili relativi al portafoglio titoli della società e sia stato anche grave respingere l'aumento dell'aliquota che noi avevamo proposto che fosse del 25 per cento e non del 15 per cento perchè, come ha dimostrato in maniera molto seria il senatore Pesenti, questa era una delle possibilità che si dava al fisco di evitare l'evasione dalla complementare.

Gli argomenti portati contro questi nostri emendamenti non ci hanno convinto, perchè si è detto che tale imposta avrebbe costituito un aggravio fiscale pesante per le società, ma noi sappiamo che escludendo le finanziarie, il portafoglio titoli costituisce

una parte limitata delle loro attività e anche per le finanziarie l'onere sarebbe stato sopportabile e comunque si sarebbe potuto cercare di vedere insieme di renderlo meno grave.

L'altra obiezione, che cioè si tratta di una nuova imposta in contrasto con lo spirito della legge, neppure può essere accettata perchè la legge, malgrado il suo spirito, prevede un'imposta secca per le società straniere. Circa il turbamento politico che avrebbe portato l'accettazione di questo nostro emendamento, mi pare che abbia risposto esaurientemente il senatore Pesenti e mi pare che questa sia la ragione più seria dell'opposizione del Governo. Ma appunto perchè è la ragione più seria, dobbiamo in questo momento affermare, mentre votiamo la legge, che tanto è più grande il peso di questa ragione tanto più grande è per noi il grado di influenza che subisce anche questo Governo di centro-sinistra dalle forze capitalistiche e dai gruppi economici evasori. Il nostro emendamento costituiva una ripara- zione abbastanza efficace alla possibilità che nel disegno di legge è aperta all'evasione, ed è stato respinto.

Un altro grave fatto, secondo noi molto negativo, è stata l'abolizione praticamente del quarto e quinto comma dell'articolo 17, senza peraltro sostituirli con norme più pratiche e di altrettanta efficacia, perchè le norme nuove sono tali per cui si lascia un vuoto per tutta la parte dell'articolo 17 che riguardava gli utili di speculazione di Borsa. Quelli sono lasciati completamente fuori dalle norme che sostituiscono il quarto e il quinto comma dell'articolo 17. Per tale motivo, secondo noi, il fatto più grave è stato quella di aver respinto l'emendamento da noi proposto all'articolo 19 che, in certo senso, cercava di porre riparo a questa grave lacuna.

Però, malgrado le gravi perplessità che ho esposto, per i pregi che il disegno di legge ha — pregi che noi riconosciamo e che ho riassunto all'inizio del mio dire — ed anche per il fatto che durante la discussione, sia in Commissione sia in Aula, sono stati portati alcuni lievi miglioramenti nel senso da noi voluto, sebbene purtroppo non siano stati accettati alcuni nostri emenda-

menti migliorativi di grande importanza, il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere darà voto favorevole a questo disegno di legge, soprattutto perchè esso rappresenta, in primo luogo, un passo avanti sulla via della migliore perequazione del reddito, specie in funzione della progressività che deve informare ogni sistema tributario moderno; in secondo luogo esso rappresenta un passo avanti sulla repressione delle evasioni, sia pure nei limiti delle umane possibilità; in terzo luogo rappresenta ancora un passo avanti sulla via della meccanica della legge che, nel nostro caso, ha abolito in gran parte tempi e scartoffie inutili sostituendo con una denuncia annuale, in occasione della distribuzione dei dividendi, quelle innumerevoli denunce che teoricamente, (e solo teoricamente purtroppo) si dovevano compiere tutte le volte che si effettuava un passaggio azionario. Un quarto ed ultimo passo avanti consiste poi indubbiamente nella migliore personalizzazione (sempre nell'ambito dell'umana possibilità) del possessore di azioni.

È chiaro che con gli emendamenti proposti dalla nostra parte, emendamenti essenziali quale quello relativo al pagamento degli acconti sui dividendi e quello sulla denuncia dei passaggi surrettizi, indubbiamente la legge ha fatto, non solo in Commissione ma anche in Aula, degli ulteriori passi avanti.

Naturalmente il nostro Gruppo mantiene salve e impregiudicate tutte le riserve sugli altri punti che furono oggetto di discussione sia in Commissione sia in Aula.

Prendiamo atto delle assicurazioni del ministro Trabucchi, che ringraziamo anche per il contributo pratico che ha portato alla discussione e per aver accettato alcuni nostri emendamenti che reputiamo essenziali, assicurazioni che impegnano il Governo, in leggi di questo tipo, a tener conto delle esperienze future. È chiaro che nulla nasce per-

fetto al mondo, men che meno una legge come questa, che deve operare su soggetti ed oggetti così labili e così sfuggenti quali sono quei rettangoli di carte che si chiama no azioni, cedole, e che sono scambiati nell'ordine di centinaia e centinaia di milioni all'anno.

Detto questo, e ribadito quindi l'assenso del nostro Gruppo al disegno di legge, permettetemi, onorevoli colleghi, di interpretare tutti voi in un ringraziamento devoto (soprattutto devoto) ed affettuoso che noi dobbiamo al nostro impareggiabile presidente Bertone (*Vivissimi applausi da tutti i settori*) che in questa circostanza, sollecitato da noi tutti ad essere il relatore di una legge quanto mai ostica, quanto mai impegnativa, quanto mai irta di ostacoli, si è accollata, alla sua non lieve età, che per noi rappresenta comunque un generoso stimolo, si è accollata, ripeto, la fatica davvero massacrante di relazionarci su questa legge e di rimanere imperterriti al suo posto per giorni interi, rispondendo con quella lucidità che noi — ce lo consenta — gli invidiamo ed è l'unica invidia che nutriamo nei suoi confronti. Per ore e ore egli ha risposto a tutte le argomentazioni, anche le più astruse fattegli in quest'Aula. È un ringraziamento, caro Presidente Bertone, che non si ferma a questo momento. Noi ci auguriamo di poterla ringraziare nuovamente e se non noi, altri, più di noi degni, da questi banchi, nei futuri anni, perchè lei è effettivamente nella nostra Commissione finanze e nel Parlamento italiano non soltanto un esempio impareggiabile ma un cardine insostituibile. (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . A nome della Presidenza e di tutti i settori del Senato, mi associo alle parole di riconoscimento e di augurio rivolte dal senatore Roda al presidente Bertone, che si è sottoposto ad un faticoso lavoro, sia per attendere alla sua funzione di relatore, sia per presenziare alle lunghe sedute svoltesi in Aula.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Una volta che stiamo violando l'or-

dine regolamentare, anche dopo che ha parlato il Presidente, il Governo deve dire una parola, con la quale si associa alle espressioni del senatore Roda. La dice il Governo, la dice, in modo particolare, il Ministro che ha vissuto insieme con il senatore Bertone anche tutto il periodo in cui egli ha preparato e ripreparato la sua relazione a seconda che piovevano gli emendamenti suggeriti dai membri della Commissione. È stata veramente una fatica improba, alla quale ha fatto seguito l'altra improba fatica della discussione in quest'Aula, con senatori tutti agguerriti in argomento.

Noi possiamo veramente congratularci con il senatore Bertone perchè ha dato una nuova prova della sua vitalità, certamente straordinaria. Ma abbiamo preso atto oggi che c'è un Vescovo che compie 100 anni e possiamo calcolare che per almeno altre tre legislature il senatore Bertone sarà al suo posto. (*Vivi, generali applausi*).

Se il Presidente me lo permette, vorrei ringraziare anche tutti i senatori, della maggioranza e dell'opposizione, in particolare quelli della Commissione, per il modo con cui hanno collaborato con il Governo, anche nella critica, per far sì che questa legge, che indubbiamente presentava e presenta difficoltà ed incognite, potesse nascere nel testo migliore possibile, prevedendo tutte le possibili eventualità.

Naturalmente non è dell'uomo di poter prevedere tutto, non è del Governo poter prevedere tutte le vie che la *calliditas* umana potrà suggerire a chi vuol cercare di sfuggire alle disposizioni della legge, ma io riconfermo al senatore Roda la promessa che ieri ho fatto, che cercheremo insieme di vedere quale possa essere il risultato di questa legge e, se mai, saremo noi i primi a presentare dei provvedimenti correttivi affinché lo scopo fondamentale che noi ci siamo proposto, quello di perseguire le evasioni e applicare le norme costituzionali, sia veramente raggiunto.

Ringrazio ancora il signor Presidente che con la sua energia ci ha permesso in poche sedute di arrivare ad approfondire tutti gli argomenti ed avere, io spero, l'approvazione del disegno di legge.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Onorevole Presidente, e non dico onorevoli, ma cari colleghi, voi potete immaginare quanto io sia commosso di questa vostra dimostrazione. Gli affetti familiari sono i migliori, occupano il primo posto nella nostra vita, e l'affetto di cui io mi sento circondato qui in Senato, sia quando il Senato è adunato in Assemblea, sia particolarmente nella sala della 5ª Commissione, è un affetto che io mi permetto di qualificare veramente familiare. Non è soltanto il rispetto all'età o alla fatica che io cerco di adempiere, ma è l'affetto personale che si ha verso di me, che sono così poca cosa, uno dei tanti, e che porto il contributo della mia opera come meglio so e posso, consapevole che esso non ha nulla di diverso, nè di migliore, nè di superiore al contributo che tutti voi portate e del quale sono testimone quotidiano. Questa dimostrazione di solidarietà e di affetto mi commuove e ve ne ringrazio.

Ringrazio specialmente voi della Commissione, che mi siete al fianco ogni giorno; ringrazio tutti i colleghi del Senato; ringrazio il Ministro delle parole cortesi che ha avuto. Con lui ho un vincolo che trascende quello della conoscenza personale, perchè egli ha lavorato lunghi anni al mio fianco nella sua qualità di vice presidente e voi tutti ricordate quale sia il contributo che egli ha portato, contributo che qualche volta ha avuto un colore diverso da quello che ha portato qui in quest'Aula (*ilarità*), perchè altro è il discorso che si può fare in sede di Commissione, quale parlamentare, ed altro è il tono che si dà non soltanto alla voce, ma anche al pensiero e all'indirizzo, quando si parla come Ministro. Noi ce ne rendiamo conto. Io quindi personalmente ringrazio il ministro Trabucchi, non soltanto per la collaborazione che sempre ci ha dato, così alta ed autorevole. In seno alla Commissione, ma anche per la buona volontà di cui, non dimentico del suo passato, ha voluto fornirci prova conti-

nuamente in quest'Aula, specialmente nella presente occasione; ancorchè non sia mancata l'occasione del dissenso tra il ministro Trabucchi e la minoranza, tra il ministro Trabucchi e la maggioranza, tra il ministro Trabucchi e la stessa Commissione finanze e tesoro. Ma il contrasto è l'indice e la via per la verità; la verità, come la vite, non viene dall'acqua morta, ma dall'acqua viva che scaturisce e scroscia e produce buoni risultati.

Ringrazio il presidente Zelioli Lanzini, che ha diretto con energia veramente singolare questo dibattito, il quale non era facile e poteva avere un risultato diverso da quello che ha avuto, se non ci fosse stata una direzione vigile, attenta, pronta a far sì che ogni discussione non si protraesse oltre il necessario per giungere alla conclusione.

Vorrei esprimere ancora un augurio, per questo provvedimento, il quale è stato posto alla base di alcune rivendicazioni che noi siamo impegnati ad adempiere. Parlo dell'indennità di studio per i professori, dell'aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, del trattamento del personale delle ricevitorie del lotto. Sono tutti provvedimenti che sono stati votati dal Parlamento, che sono impegnativi e per i quali dobbiamo provvedere. Il provvedere dipende materialmente da questa legge.

Ora, per i professori vi è un'urgenza particolare, poichè finora noi abbiamo provveduto per i primi quindici miliardi iscritti nel fondo globale. Dobbiamo ora provvedere per il primo semestre del corrente esercizio ed anche per il secondo, che è alle porte. È quindi necessario che questa materia venga subito ripresa in esame affinché la legge diventi operativa e dia veramente quei risultati per i quali è stata presentata. Sarebbe inutile il nostro intenso lavoro se poi si dovesse disperdere nel silenzio e nell'oblio.

Esprimendo questo augurio credo di avere consenziente tutto il Senato, al quale rinnovo il mio ringraziamento, accettando di cuore l'augurio che gli anni, i mesi, i giorni futuri mi consentano di poter dedicare in mezzo a voi, al vostro fianco, con il vostro ausilio, il vostro consiglio e la buona vo-

lontà di tutti, le mie modeste forze alla soluzione dei problemi a cui tutti noi siamo chiamati. Grazie ancora di cuore a tutti voi, onorevoli colleghi. (*Vivissimi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza:

C A R E L L I, *Segretario*:

Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritengano necessario ed urgente:

- 1) riprendere i lavori degli scavi archeologici in Palestrina, sia in via Borgo che in via degli Arcioni, dei quali le esecuzioni precedenti hanno dimostrato la grande utilità;
- 2) assicurare la manutenzione di tutto il complesso del Tempio della Fortuna, nel quale è cessata perfino l'illuminazione ad elettricità.

Con ininterrotti cantieri di lavoro si potrebbero compiere le opere suddette. Va notato, infine, che Palestrina è meta continua di turisti richiamati da ogni parte del mondo dalla fama delle preziose opere archeologiche ivi esistenti: lasciandole in abbandono si arreca grave danno alla stessa città di Palestrina (3385).

MENGHI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come intendano provvedere al rafforzamento delle arginature a mare davanti alla frazione di Pila, nel Comune di Porto Tolle, che sono in stato di grave precarietà, tale da destare la più grande preoccupazione con l'approssimarsi del cattivo tempo e di possibili mareggiate.

La popolazione di Pila, circa seicento persone, costituita in gran parte da donne e bambini a causa della forte emigrazione, vive in uno stato di continua preoccupazione per la minaccia che proviene dal mare. Infatti l'ultima mareggiata ha destato vivo allarme, per la frattura che si è creata nelle dune frontali del « Barbamarco » (nome dell'argine a mare) per cui il mare di bora batte con sempre maggiore violenza e la diga frangiflutto risulta di quota e consistenza inadeguate a proteggere la retrostante arginatura.

L'interrogante fa notare, tra l'altro, che una eventuale rotta nelle attuali condizioni potrebbe provocare una grave sciagura in quanto non darebbe tempo a tutti gli abitanti di mettersi in salvo.

Pertanto l'interrogante ritiene estremamente urgente un intervento risolutivo, capace di dare garanzia e sicurezza alla popolazione di Pila già altre volte colpita da mareggiate (3386).

GAIANI

Al Ministro del tesoro, per sapere se non creda che sia quanto mai urgente far applicare dalle Direzioni provinciali del tesoro, in via provvisoria, la tabella G alle vedove degli invalidi di 1ª categoria, prevista dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 — ferma restando la definizione della reversibilità indiretta alla Direzione generale delle pensioni di guerra —; e ciò per non provocare una inopportuna e drammatica, per le famiglie interessate, soluzione di continuità tra la pensione diretta già goduta dal pensionato e la pensione concessa alla vedova (3387).

BARBARO

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per andare incontro agli agricoltori della provincia di Reggio Calabria e in specie a quelli del Capoluogo, e della importante zona a nord-est di esso, come il Rione di Villa San Giuseppe e altri limitrofi, che sono stati colpiti e seriamente danneggiati da un recente nubifragio e da impressionanti grandinate, che hanno gravemente compromesso nella importante zona la produzione agrumaria e olearia (3388).

BARBARO

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 13 novembre 1962

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 13 novembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (2189) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari